

	STATUTO	
	Premessa	
	In data 04-04-1972 nella riunione dei soci fondatori:	
	EMILIO MONTANI - ROMANO BURALLI - GIAN LUIGI UBIALI	
	BRUNO COLOMBO - GIORGIO TAVIANI - GABRIELE TERZI	
	ENRICO ABBIATI - ALBERTO PATRINI - ELIO ZAMBELLI	
	VINCENZO CAVALLI - LUCIANO DE SIO - ROBERTO SANGALLI	
	G. BATTISTA MILESI - LINO LA FERRARA	
	e nei successivi emendamenti dell'Assemblea generale dei soci fon-	
	datori del 11-11-1972, si è validamente costituita l'Associazione	
	BERGAMO SUB.	
	Con delibera dell'Assemblea generale straordinaria del 19.11.1993	
	la denominazione dell'Associazione è stata modificata in BERGAMO	
	SUB-Scuola Internazionale Sommozzatori Emilio Montani.	
	In data 29.03.2022 l'Assemblea generale straordinaria ha variato la	
	denominazione dell'Associazione modificandola in BERGAMO SUB EMILIO	
	MONTANI.	
	Di seguito viene richiamata nel testo con l'abbreviazione BERGAMO	
	SUB.	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	1. Assume la forma giuridica di Associazione nello spirito della	
	Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto pre-	
	visto dalla normativa vigente l'Associazione denominata BERGAMO SUB	
	Emilio Montani e di seguito viene richiamata nel testo con l'abbre-	
	viazione "Bergamo Sub".	

	2. L'Associazione ha sede legale in Via Casalino n. 18 in Bergamo.	
	3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria solo se avviene nello stesso Comune, ma permane l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	4. La Bergamo Sub è una libera Associazione, costituita a tempo indeterminato, senza fini di lucro, né diretti, né indiretti ed è apartitica.	
	Art. 2 - Statuto	
	1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del c.c.	
	2. L'assemblea ratifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	Art. 3 - Efficacia dello statuto	
	1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.	
	Art. 4 - Interpretazione dello statuto	
	1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al c.c.	
	Art. 5 - Scopo	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	2. L'Associazione ha lo scopo di riunire per reciproco aiuto istituzionale ed informazione coloro che esercitano attività subacquea	

sportiva, esplorativa e scientifica. Con l'intento di divulgare l'attività subacquea mediante corsi, gite e quant'altro.

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'Associazione si propone di:

promuovere riunioni o raduni, organizzare manifestazioni sociali sportive e scientifiche, esercitare attività sportive dilettantistiche e non, in genere svolgere ogni attività attinente direttamente o indirettamente, allo scopo sociale, anche mediante operazioni commerciali, relative all'attività subacquea, nei limiti previsti dalla legge.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 - Durata dell'esercizio sociale

L'anno sociale, a tutti gli effetti, inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 7 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione e salvo quanto indicato nell'Art. 2, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e non esercitano attività in contrasto o in concorrenza, direttamente o indirettamente, con l'Associazione BERGAMO SUB.

Art. 8 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la

relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare richiesta di Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'Associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) **soci ordinari**: Sono soci ordinari i soci le persone fisiche che aderiscono all'Associazione versando la specifica quota fissata dal Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi soci minorenni previa autorizzazione del tutore giuridico.

b) **soci onorari**: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche

	e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro	
	opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne	
	parte effettiva per espresso divieto normativo. La nomina dei soci	
	onorari spetta al Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;	
	7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota asso-	
	ciativa è intrasmissibile.	
	Art. 9 - Diritti e doveri dei soci	
	1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:	
	• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	• essere informati sulle attività dell'Associazione e control-	
	larne l'andamento;	
	• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-	
	cumentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, previa	
	autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo;	
	• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, pren-	
	dere visione del rendiconto economico - finanziario, consul-	
	tare i verbali;	
	• votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro degli associati ed in regola con il versamento delle	
	quote sociali, ciascun associato ha diritto ad un voto.	
	2. Gli stessi soci hanno il dovere di:	
	• rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento in-	
	terno;	
	• svolgere la propria attività in favore della comunità e del	
	bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	

fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari

Ai soci possono essere comminate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità: il richiamo, la sospensione e l'espulsione per gravi motivi: l'espulsione dovrà comunque essere ratificata dall'assemblea. Costituisce grave motivo la reiterata violazione del regolamento dell'Associazione.

Eventuali questioni sorte verranno risolte da un Giurì d'onore costituito, all'occorrenza, da tre membri dell'Associazione Bergamo Sub, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, nominato d'accordo dai primi due, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione e, quando egli fosse in conflitto di interessi, dal Presidente onorario. Il Giurì d'onore giudicherà quale amichevole compositore, e la decisione verrà ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene in modo automatico, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della

quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 12 - Organi Sociali

1. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci in possesso della cittadinanza italiana che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano almeno 24 mesi di anzianità associativa consecutiva. Non possono essere eletti a cariche Societarie, comunque, i Soci che ricoprono incarichi incompatibili, in concorrenza o in contrasto con gli interessi dell'Associazione:

a tal scopo il Consiglio Direttivo ha l'onere di verificare preventivamente tali incompatibilità negando o avallando la candidabilità ad incarichi sociali dei Soci che ne fanno richiesta.

	Gli organi dell'Associazione eseguono in modo gratuito il loro	
	lavoro e sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) il Segretario	
	e) il Tesoriere	
	e) l'Organo di Controllo	
	f) il Presidente Onorario	
	Art. 13 - L'Assemblea dei Soci	
	1. L'assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo	
	sovrano.	
	2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente.	
	3. È convocata almeno una volta all'anno, entro ottobre, dal Pre-	
	sidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso	
	scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,	
	l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda o terza convoca-	
	zione.	
	4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail (previamente in-	
	dicata dai soci), divulgata almeno 10 giorni prima della data fis-	
	sata per l'assemblea e mediante avviso affisso nella sede dell'As-	
	sociazione e pubblicazione sul sito internet e Social Network	
	dell'Associazione BERGAMO SUB.	

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con le quote sociali o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di una delega.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione o delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il quorum deliberativo di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

In seconda convocazione il quorum deliberativo si raggiunge con la presenza della metà dei soci;

In terza convocazione il quorum deliberativo si raggiunge con la maggioranza dei presenti;

Tra una assemblea e l'altra occorre che intercorrano almeno cinque

giorni consecutivi.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 17 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. In mancanza dei Consiglieri da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci dissenzienti ed assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sette a un massimo di nove componenti.

Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere

rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. L'elezione dei consiglieri avviene nel modo seguente:

- la candidatura deve pervenire alla Segreteria dell'Associazione, via e-mail o consegna a mano, entro le ore 12 del quinto giorno precedente allo svolgimento dell'assemblea ordinaria o straordinaria al cui ordine del giorno è inserita l'elezione del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo uscente è automaticamente ricandidato senza che ne faccia richiesta. Il consigliere che non vuole ricandidarsi deve comunicarlo entro la medesima scadenza della presentazione delle candidature;
- è compito della Segreteria redigere la scheda di voto elencando i candidati in ordine alfabetico per cognome;
- risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, a parità di consensi viene eletto il socio più anziano di iscrizione nell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, da effettuarsi entro 20 giorni dall'elezione stessa, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o, più vicepresidenti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni

e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Compete al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di ottobre e contemporaneamente il bilancio consuntivo;

d) determinare il programma di lavoro;

e) eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più Vicepresidenti);

f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto

consultivo;

6. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte, nella prima riunione successiva, a ratifica del Consiglio stesso, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

7. Nel caso di dimissioni di alcuni membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla loro sostituzione con quei soci che, in ordine di graduatoria, risultino immediatamente successivi all'ultimo eletto, e questo sino ad un massimo della metà più uno dei dimissionari anche non contemporanei.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, riferendo alla stessa in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene eletto dal Consiglio Direttivo con voto unanime su proposta del Presidente.

In quanto figura di grande impegno morale nei confronti della Bergamo Sub cui, al di sopra delle parti, deve dare il proprio sostegno, quando nominato dal Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni dello stesso con diritto di voto consultivo. La carica in quanto onorifica non ha limite di durata, ma decade con una personale rinuncia.

Il Presidente Onorario è esente dal pagamento della quota associativa.

Art. 21 - Il Segretario

Il Segretario viene nominato dal Presidente e deve essere necessariamente un socio dell'Associazione.

Rimane in carica fino alla nomina di un nuovo segretario.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Compiti del Segretario:

- a) Gestione amministrativa;
- b) Verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci;
- c) Ruoli organizzativi assegnati direttamente dal Presidente.

Art. 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente e deve essere necessariamente un socio dell'Associazione.

Rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La sua carica può essere revocata in qualsiasi momento dal Presidente.

Compiti del Tesoriere:

- a) Tenuta della contabilità;
- b) Poteri di firma sul conto corrente intestato all'Associazione;
- c) Ha la possibilità di effettuare depositi e/o prelevamenti in funzione delle esigenze ordinarie dell'Associazione BERGAMO SUB su indicazione del Segretario o del Presidente;
- d) Presentare al Consiglio Direttivo la verifica di cassa trimestrale per approvazione che allegherà alla prima seduta programmata.

Art. 23 - L'organo di Controllo

1. L'obbligo della costituzione dell'Organo di Controllo sorge solamente qualora vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000,00 euro;

	- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	220.000,00 euro;	
	- n. 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.	
	2. L'Organo di Controllo ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai controlli effettuati trimestralmente.	
	3. L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo di Controllo.	
	Art. 24 - Risorse economiche	
	1. Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:	
	• quote associative;	
	• contributi pubblici e privati;	
	• donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente per le Associazioni.	
	Art. 25 - Beni	
	1. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.	

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

26 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 - Scritture contabili e bilancio

1. Per ogni esercizio devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 ottobre. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'eventuale Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere con l'esercizio sociale (dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).

4. I bilanci devono rispettare gli obblighi normativi ed eventuali obblighi di deposito.

Art. 28 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e

trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci dell'Associazione che prestano attività di volontariato, sono assicurati con specifica assicurazione scelta dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 - Assicurazione Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Associazione stessa.

Art. 32 - Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto secondo la normativa vigente, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra

Associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 33 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.